

N. R.G. XXXX/2022



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.  
**XXXX/2022**

**XXXXX XXXXX**

tra

**RICORRENTE**

e

**MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO**

**RESISTENTE**

Oggi **13 aprile 2023** ad ore **11,05** innanzi al dott. XXXXX XXXXX, sono comparsi:

Per XXXXX XXXXX l'avv. FABBRINI SIMONA

Per MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO il dott. XXXXXX XXXXXX

Il giudice invita le parti alla discussione.

L'avv. Fabbrini si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.

Il dott. XXXXXXX si riporta alla memoria difensiva ed insiste per il rigetto del ricorso.

Il Giudice

si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice

dott. XXXXX XXXXXX

Il Giudice

alle ore 17,00, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

Il Giudice

dott. XXXXX XXX XXXX



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. XXXXXXXXX ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2022** promossa da:

**XXXXX XXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXXX), con il patrocinio dell'avv. FABBRINI SIMONA e dell'avv. GANCI FABIO e dell'avv. MICELI WALTER e dell'avv. ZAMPIERI NICOLA e dell'avv. RINALDI GIOVANNI, elettivamente domiciliata in VIALE ARMANDO DIAZ 107 MONTEVARCHI presso il difensore avv. FABBRINI SIMONA

Parte ricorrente

contro

**MIM - MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), con il patrocinio del dott. XXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in XXXXXXXXX presso il difensore dott. XXXXXXXX

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato il 25 ottobre 2022, notificato il 4 novembre 2022, XXXXX XXXXX citava in giudizio il Ministero dell'Istruzione (ora, Ministero dell'Istruzione e del Merito), allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero convenuto in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, in virtù della stipula di 5 contratti a tempo determinato (a.s. 2017/2018, a.s. 2018/2019, a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021 e a.s. 2021/2022), svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.

Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 2.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, eccepeva preliminarmente la prescrizione quinquennale dei crediti azionati e, nel merito, negava la natura discriminatoria della disparità di trattamento, affermando che al personale a tempo determinato era garantita la formazione periodica in misura identica a quella del personale a tempo indeterminato, mentre il riconoscimento della carta era effettuato ai soli docenti a tempo indeterminato in quanto esclusivi destinatari dell'obbligo aggiuntivo di formazione "permanente e strutturale".

La causa, istruita documentalmente, era decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

\*\*\*

La presente controversia può essere decisa, ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, mediante rinvio ad altre sentenze di questo Tribunale (a titolo esemplificativo le nn. 21/2023, 37/2023, 193/2023) pronunciate su fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa le cui motivazioni, di seguito, si ripropongono.

La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta *“dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124»*. E' stato inoltre precisato che la somma oggetto d'accredito *“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”*.

I soggetti beneficiari della Carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 ( emesso in attuazione dell'art 1 comma 22 della citata norma di legge) nei *“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”*, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.

Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21, rilevando

l'astratta incompatibilità della normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE – : - *«la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali»* e affermando che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego *“anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza”*.

La Corte ha inoltre colto l'occasione per ribadire i principi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui *“la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli*

*obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).*

Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, ove non è in contestazione che la docente abbia svolto mansioni pienamente sovrapponibili a quelle del personale di ruolo, non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, alla luce del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.

Ne consegue, in applicazione del principio di non discriminazione, che la ricorrente ha diritto ad ottenere una Carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna delle annualità (in tutto 5) oggetto di domanda.

Deve escludersi che il Ministero possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo corrispondente, atteso che il diritto della lavoratrice riguarda il medesimo trattamento dei colleghi a tempo indeterminato, i quali non hanno ottenuto danaro ma un valore monetario spendibile esclusivamente in formazione. Ne' la corrispondente somma può essere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento, danno rimasto del tutto indimostrato.

Il Ministero resistente deve essere, quindi, condannato all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1, comma 121, Legge 107/2015, per un importo pari a € 500,00 per ogni annualità di servizio.

Tale decisione è conforme al contenuto della domanda (che deve essere interpretata in modo da *“cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria”* così tra le altre Cass. n. 3041/2007; conf. Cass. n. 5743/2008; Cass. n. 8107/2006), in quanto nel ricorso, al di là delle letterali conclusioni formulate, si lamenta la lesione del diritto della docente ad un'adeguata formazione e si chiede di ottenere le stesse condizioni dei docenti di ruolo.

Infine, è infondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal Ministero, essendo i crediti azionati maturati entro i cinque anni dalla data di notifica dell'atto di diffida (atto interruttivo della prescrizione), avvenuta in data 7.6.2022 (cfr. doc. 9 fasc. ric.).

Le spese - liquidate come in dispositivo tenuto conto del carattere seriale della controversia decisa in prima udienza e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 1-*bis* DM 55/2014 - seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,

1) dichiara il diritto di parte ricorrente XXXXX XXXXX al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;

2) 2) condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 866,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Simona Fabbrini, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 13 aprile 2023

Il Giudice  
dott. XXXXX XXXXXX

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.